

**Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti**

### Che tipo di assicurazione è?

Prodotto per la copertura dei bisogni assicurativi per la difesa degli interessi dell'Assicurato in sede extra giudiziale e giudiziale, assicurando il rimborso delle spese legali e peritali, relativamente ad un fatto accaduto nell'ambito dello svolgimento dell'attività d'impresa dichiarata in polizza. Sono previsti due moduli base: Modulo 1 – Difesa Penale, sempre obbligatorio; Modulo 2 – Difesa Civile, a scelta dall'Assicurato a seconda delle sue esigenze assicurative.



### Che cosa è assicurato?

#### Modulo 1 – Difesa Penale (obbligatoria)

La Società, a seguito di ad un fatto accaduto nell'ambito dello svolgimento dell'attività d'impresa, rimborsa le spese legali per:

- ✓ la difesa penale per delitto colposo o per contravvenzione, compresa anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti ("patteggiamento");
- ✓ l'opposizione verso sanzione amministrativa, compresi i casi previsti nella legislazione speciale (pacchetto sicurezza).
- ✓ la difesa penale dolosa, purché l'Assicurato sia assolto con sentenza passata in giudicato.

È possibile estendere la copertura alla seguente ulteriore garanzia:

#### Modulo 2 – Difesa Civile

La Società, a seguito di ad un fatto accaduto nell'ambito dello svolgimento dell'attività d'impresa, rimborsa le spese legali per:

- ✓ richiedere il risarcimento di danni extracontrattuali subiti per fatti illeciti di terzi;
- ✓ resistere alle pretese di risarcimento, per danni extracontrattuali, avanzate da terzi, qualora non sia operante la polizza di responsabilità civile;
- ✓ sostenere controversie di lavoro;
- ✓ sostenere controversie relative alla proprietà e/o locazione degli immobili ove il contraente esercita la propria attività, purché siano indicati in polizza;
- ✓ sostenere controversie con i fornitori per inadempimenti contrattuali;
- ✓ controversie relative a contratti individuali di lavoro, riferite a dipendenti iscritti nel libro unico del Lavoro, collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- ✓ vertenze relative a contratti di fornitura/prestazione di beni/servizi commissionati e/o ricevuti;
- ✓ vertenze contrattuali nei confronti dei propri agenti rappresentanti;
- ✓ presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa comminata dall'Autorità preposta per i procedimenti di natura tributaria e fiscale secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 472/97 ed eventuali e successive.

Tutte le garanzie dei Moduli 1 e 2 sono prestate oltre che per l'immobile indicato in polizza anche per gli altri immobili identificati come sedi secondarie, in cui è svolta l'attività di impresa e per i quali sia stato corrisposto il relativo premio aggiuntivo.

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere la copertura alle seguenti due garanzie:

#### Vertenze contrattuali con i clienti

La garanzia, operante in abbinamento alle garanzie Modulo 1 – Difesa Penale e Modulo 2 Difesa Civile, estende la copertura alle vertenze contrattuali con i clienti relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato, compreso il recupero di crediti.

#### Difesa Penale e Civile - Consiglio di Amministrazione, Sindaco, Revisore (cariche sociali).

La garanzia, operante in abbinamento alla garanzia Modulo 1 Difesa Penale, estende la copertura ai membri del Consiglio di Amministrazione, Sindaci e Revisori del Contraente identificati in polizza relativamente ai casi assicurati connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e mansioni. La garanzia vale per:

- ✓ La difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni
- ✓ La difesa in procedimenti penali per delitti colposi comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli assicurati siano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1 C.P.P.) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato
- ✓ Resistere a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2394 e 2395 del Codice Civile, ove ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore di responsabilità civile dei soggetti assicurati.

#### SOMME ASSICURATE /MASSIMALI

I massimali sono scelti, a discrezione del Contraente, sulla base dei seguenti importi, per caso assicurativo e senza limite annuo:

**€ 15.000; € 25.000; € 35.000; € 60.000.**

La Società rimborsa le spese nei limiti dei massimali indicati in polizza.



### Che cosa non è assicurato?

Di seguito si riporta una sintesi delle esclusioni. Restano valide le informazioni di dettaglio fornite, per ogni tipologia di garanzia, nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

La garanzia è esclusa per:

- ✗ danni subiti per terremoti, disastro ecologico, atomico radioattivo;
- ✗ fatti non accidentali relativi ad inquinamento ambientale;
- ✗ fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate; nonché da detenzione o impiego di sostanze esplosive o radioattive.

La garanzia, inoltre, non è operante nei seguenti casi:

- ✘ materia fiscale/tributaria e materia amministrativa, salvo dove espressamente previsto nelle condizioni richiamate in polizza;
- ✘ controversie e procedimenti penali riferibili a beni immobili diversi da quelli indicati in polizza ove è svolta l'attività;
- ✘ controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà, dall'utilizzo o dalla guida di veicoli in genere, ivi compresi i mezzi nautici e aeromobili;
- ✘ vertenze relative a forniture di beni o a prestazioni di servizi che l'Assicurato effettui nell'esercizio della sua attività, salvo quanto previsto dal Modulo 2 – Difesa Civile condizione aggiuntiva vertenze contrattuali con i clienti" espressamente richiamata in polizza;
- ✘ controversie relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva, concorrenza sleale e diritti d'autore;
- ✘ controversie e procedimenti penali riferibili a soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro;
- ✘ fatti dolosi dell'Assicurato (salvo quanto previsto nel Modulo Difesa Penale in caso di sottoposizione a procedimento penale per delitto doloso);
- ✘ controversie relative a rapporti tra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazioni societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda;
- ✘ controversie relative a contratti d'appalto di fornitura e posa in opera di materiali non commissionate dal Contraente (salvo quanto previsto per le aziende edili);
- ✘ controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
- ✘ compravendita e permuta di immobili in generale (salvo che il Contraente non sia una impresa edile;

- ✘ controversie derivanti dall'esercizio della professione medica;
- ✘ vertenze relative al diritto di famiglia, delle successioni e donazioni;
- ✘ il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- ✘ le consulenze / pareri legali;
- ✘ le spese per la predisposizione di atti di querela;
- ✘ le controversie con la Società;
- ✘ le controversie tra assicurati diversi dal Contraente.



### Ci sono limiti di copertura?

In polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione sono indicate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo previsti dalle singole garanzie. Di seguito si elencano i principali.

- ! **Modulo 1 – Difesa Penale:** per il penale doloso, anticipo massimo di € 5.000 in attesa della definizione del giudizio; per opposizioni a sanzioni amministrative, valore pecuniario della sanzione pari o superiore a € 1.000.
- ! **Modulo 2 – Difesa Civile:** per controversie contrattuali con fornitori, valore in lite superiore a € 1.000; per vertenze contrattuali nei confronti dei propri agenti rappresentanti, esborso massimo di € 10.000.
- ! **Vertenze contrattuali con i clienti:** è previsto un limite massimo di denunce che varia in funzione dell'opzione scelta: Opzione A: Nr. 2 denunce giudiziali per anno; Opzione B: Nr. 4 denunce giudiziali per anno.



### Dove vale la copertura?

- ✓ **Modulo 1 – Difesa Penale:** nelle ipotesi di procedimento penale, vale in tutti gli Stati d'Europa ed inoltre ai Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo sempreché il Foro competente ove procedere si trovi in quei territori; nell'ipotesi di opposizione alle sanzioni amministrative, vale in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
- ✓ **Modulo 2 – Difesa civile:** nelle ipotesi di danni extracontrattuali, vale in tutti gli Stati d'Europa e nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo sempreché il Foro competente ove procedere si trovi in quei territori; nelle ipotesi di vertenze contrattuali, vale in Italia, nei Paesi dell'Unione Europea e nel Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera.
- ✓ **Vertenze contrattuali con i clienti:** vale per le controversie che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino o in un Paese dell'Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera.



### Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. L'inosservanza delle suddette disposizioni può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza.
- Devi comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
- In caso di sinistro, avvisare tempestivamente e, in ogni caso entro tre giorni da quando ne hai avuto conoscenza, la Società o l'Intermediario al quale è assegnata la polizza.



### **Quando e come devo pagare?**

Il premio, convenuto sulla base di elementi variabili, è anticipato in via provvisoria come risulta dal conteggio indicato in polizza (da intendersi come premio minimo garantito) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto. Il premio può avere frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale o pagamento unico anticipato, a scelta del Contraente. In caso di frazionamento non sono previsti oneri aggiuntivi.

Il premio è comprensivo delle imposte dovute per legge.

Il premio deve essere pagato all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società. I mezzi di pagamento previsti dalla Società sono: assegno bancario o circolare "non trasferibile", bonifico, vaglia postale o similare, carte di credito o pos, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore.



### **Quando comincia la copertura e quando finisce?**

Il contratto ha validità dalle ore 24 del giorno in cui è effettuato il pagamento del premio, salvo che la polizza stabilisca una data di decorrenza successiva. Il contratto può avere durata annuale, poliennale o temporanea e può essere stipulato con tacito rinnovo o a scadenza automatica, a scelta del Contraente/Assicurato. Nel primo caso, in mancanza di disdetta, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un ulteriore anno; nel secondo, il contratto cessa alle ore 24 del giorno della scadenza, senza necessità di disdetta.

In caso di mancato pagamento delle rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.



### **Come posso disdire la polizza?**

In caso di contratto annuale o poliennale è possibile disdire il contratto previa comunicazione, mediante lettera raccomandata, spedita almeno trenta giorni prima della scadenza. In caso di disdetta non sono previsti oneri aggiuntivi.

**Assicurazione Tutela Legale**  
**Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni**  
**(DIP aggiuntivo Danni)**

**Compagnia: Assicuratrice Val Piave S.p.A.**

**Prodotto: "Azienda +"**

*Data di realizzazione: maggio 2020*



**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

Assicuratrice Val Piave Spa con sede legale in via Ippolito Caffi, 83 - 32100 Belluno, P. Iva Gruppo 02525520223, C.F. / Registro Imprese di Belluno 00075940254; telefono: (+39) 0437-938611 – (+39) 0437-938622 - Fax: (+39) 0437-938693.  
Sito internet: [www.valpiave.it](http://www.valpiave.it); e-mail: [valpiave@gruppoitas.it](mailto:valpiave@gruppoitas.it); PEC: [assicuratricevalpiave@pec.it](mailto:assicuratricevalpiave@pec.it)  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni danni con D.M. n° 4617 del 10.10.1962 (G.U. n° 51 del 22.2.1963) - Iscritta all'albo gruppi assicurativi al n° 010 ed all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n° 1.00030.  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di I.T.A.S. Mutua.

Il patrimonio netto ammonta a 33 milioni di euro, di cui 7 milioni di euro relativi al Capitale sociale e 23 milioni di euro relativi alle riserve patrimoniali.

Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari a 14 milioni di euro e i fondi propri ammissibili a copertura del SCR sono pari a 47 milioni di euro; il loro rapporto determina l'indice di solvibilità di Assicuratrice Val Piave, pari al 343%. Inoltre, il requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a 6 milioni di euro e i fondi propri ammissibili a copertura del MCR sono pari a 47 milioni di euro.

I dati, riferiti al 31/12/2019 e valutati secondo le regole Solvency II, sono relativi all'ultimo bilancio approvato e possono essere riscontrati all'interno della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet al seguente link: <https://www.gruppoitas.it/bilanci>.



**Che cosa è assicurato?**

Non sono previste ulteriori garanzie aggiuntive rispetto a quelle descritte nel Documento Informativo del prodotto assicurativo (DIP Danni).



**Che cosa NON è assicurato?**

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



**Ci sono limiti di copertura?**

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



**Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?**

**Cosa fare in caso di sinistro?**

**Denuncia di sinistro:** Ad integrazione di quanto specificato nel DIP Danni, valgono i seguenti obblighi. L'Assicurato deve denunciare il caso assicurativo alla Società, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L'Assicurato dovrà far pervenire alla Direzione Generale della Società la notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo, l'Assicurato può indicare alla Società un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio Legale e nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il Legale al quale l'Assicurato deve conferire il mandato.

	<p><b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> Non sono previsti enti/strutture convenzionate con la Società.</p> <p><b>Gestione da parte di altre imprese:</b> Non sono previste ulteriori Compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.</p> <p><b>Prescrizione:</b> I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.</p>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
<b>Obblighi dell'impresa</b>	Riconosciuta l'indennizzabilità del sinistro e determinato l'indennizzo dovuto, la Società provvede al pagamento dell'importo offerto entro 30 giorni dall'accettazione dello stesso.



#### Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto, il consuntivo degli elementi variabili previsti in polizza. Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 30 giorni dal ricevimento del documento contrattuale "appendice di regolazione"
<b>Rimborso</b>	È previsto il rimborso della parte di premio pagata e non goduta in caso di recesso per sinistro da parte della Società.



#### Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Sospensione</b>	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.



#### Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Non è previsto il diritto di ripensamento dopo la stipulazione del contratto.
<b>Risoluzione</b>	Nel caso di contratto a durata poliennale, l'Assicurato può recedere dal contratto trascorso il primo quinquennio o in caso di durata inferiore a cinque anni, alla scadenza contrattuale, mediante lettera raccomandata, con preavviso di almeno sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso viene esercitata.



#### A chi è rivolto questo prodotto?

Prodotto per la copertura dei bisogni assicurativi per la difesa degli interessi dell'Assicurato in sede extra giudiziale e giudiziale, che assicura il rimborso delle spese legali e peritali, relativamente ad un fatto accaduto nell'ambito dello svolgimento dell'attività d'impresa dichiarata in polizza.



#### Quali costi devo sostenere?

I costi di intermediazione, a carico del Contraente, sono pari al 20,88% (al 31.12.2019).

### COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	Eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere segnalati per iscritto ai seguenti recapiti: Assicuratrice Val Piave S.p.A. – Servizio Reclami - Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 – 38122 Trento, Italia; Fax: 0461 891 840 – e-mail: <a href="mailto:reclami@gruppoitas.it">reclami@gruppoitas.it</a> I reclami devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; b) numero della polizza e nominativo del contraente; c) numero dell'eventuale sinistro oggetto del reclamo; d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; e) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; f) ogni documento utile per descrivere le circostanze. Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.
<b>All'IVASS</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> . Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> .

**PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie,**

<b>quali:</b>	
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> . (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di contratti assicurativi.
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<b>Arbitrato:</b> Le Condizioni generali di assicurazione prevedono la facoltà di ricorso a procedure arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, capo I, del Codice di Procedura Civile).  Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare reclamo all'IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito inter-net: <a href="https://ec.europa.eu/info/fin-net">https://ec.europa.eu/info/fin-net</a> .

<b>REGIME FISCALE</b>	
<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	Al contratto è applicata l'imposta sulle assicurazioni con l'aliquota del 21,25%.

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**